



4/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Paola BRIGUORI Consigliere relatore

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Oriella MARTORANA Consigliere

Marco FRATINI Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60320** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n. 49 del 17 agosto 2022;

promosso da:

- **TERRADURA LUCA**, nato a Umbertide il 28 giugno 1976 (TRRLCU76H28D786X) residente in Corciano, Via Meucci 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Marzio Vaccari (VCCMRZ63S27L216N – marzio.vaccari@avvocatiperugiapec.it) presso il quale in Roma, Piazza SS. Apostoli 66 (St. Avv. Felicetti c/o St. Dettori & Associati), risulta domiciliato giusta procura in atti

	contro	
	- Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per	
	l'Umbria, in persona del Procuratore regionale pro tempore;	
	-Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale	
	pro tempore.	
	<i>appellati</i>	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI nell'udienza del 5 novembre 2025, svolta con l'assistenza del	
	segretario Dott.ssa Alessia Spirito - data per letta la relazione del relatore,	
	Consigliere Paola Briguori - l'avv. Simona Rossi, per delega dell'avv. Marzio	
	Vaccari, per l'appellante e il Vice Procuratore Generale, Cons. Emanuela	
	Rotolo, per la Procura generale;	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione dell'11 novembre 2021, la Procura regionale della	
	Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria ha convenuto	
	in giudizio il sig. Luca Terradura chiedendone la condanna, a titolo doloso, al	
	risarcimento in favore del Comune di Corciano dell'importo di € 31.473,99	
	(ovvero di quello ritenuto di giustizia), oltre rivalutazione e interessi, per	
	pregiudizio erariale connesso alla fittizia costituzione di un rapporto di lavoro	
	privato nel periodo di svolgimento del mandato di assessore.	
	Risulta che il sig. Terradura, nominato assessore del Comune di Corciano con	
	decreto sindacale n. 7 del 6 giugno 2013, comunicava al Comune – con nota	
	prot. comunale n. 39813 del 4 dicembre 2013 - di essere stato assunto dalla	
	Eurostudio Umbria s.r.l. con decorrenza 3 dicembre 2013, previa	
	2	

	sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo pochi	
	giorni, con nota prot. n. 41595 del 19 dicembre 2013, chiedeva, altresì, alla	
	medesima società il collocamento in aspettativa per lo svolgimento del	
	mandato elettivo, cui il Comune dava seguito rideterminando l'indennità di	
	funzione.	
	In data 28 aprile 2015 la società Eurostudio Umbria s.r.l., ai sensi dell'art. 86	
	del d.lgs. n. 267/2000, chiedeva al Comune il rimborso del TFR versato alla	
	previdenza complementare per l'anno 2014 e, con atto di liquidazione n. 486	
	del 13 maggio 2015, il Responsabile dell'Area amministrativa provvedeva al	
	rimborso della somma di € 1.317,74 a titolo di contributi sostenuti a favore	
	del dipendente in aspettativa. Il Comune aveva, inoltre, provveduto al	
	versamento dei contributi previdenziali in favore dell'Assessore ai sensi	
	dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Il tutto per un complessivo	
	esborso di € 31.473,99.	
	La Procura Regionale, poi, era stata investita della <i>notitia damni</i> dalla Procura	
	della Repubblica di Perugia a norma dell'art. 129 disp. Att. C.p.p., che	
	comunicava il rinvio a giudizio dell'assessore <i><<per il delitto previsto e</i>	
	<i>punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 640 co. 1 e 2 c.p. perché, con più azioni</i>	
	<i>esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso fra loro,</i>	
	<i>TERRADURA Luca, in qualità di Assessore della Giunta Comunale di</i>	
	<i>Corciano (PG), e CURTI Frediano, in qualità di titolare della ditta</i>	
	<i>"EUROSTUDIO Umbria s.r.l.", con artifizî e raggiri, consistiti nel costituire</i>	
	<i>e dichiarare la sussistenza di un falso rapporto di lavoro alle dipendenze</i>	
	<i>della ditta "EURO STUDIO UMBRIA s.r.l.", con sede in Bastia Umbria (Pg),</i>	
	<i>via Fosse Ardeatine n. 6 e nel comunicare che in data 19/12/2013 il</i>	
	3	

	<i>TERRADURA si era posto in aspettativa da tale impiego, inducevano in</i>	
	<i>errore il Comune di Corciano che, sulla base di tale falsa attestazione,</i>	
	<i>provvedeva al versamento degli oneri assistenziali e previdenziali per le</i>	
	<i>annualità 2013 (dal 19 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013), 2014, 2015,</i>	
	<i>2016 e 2017 (quantificato fino al giugno del 2017),per euro 26.308,33 (ex</i>	
	<i>art. 86 co. 1 D.Lgs. 267/2000), nonché al rimborso della quota annuale di</i>	
	<i>accantonamento per l'indennità di fine rapporto relativa all'anno 2014 in</i>	
	<i>favore della soc. "EURO STUDIO UMBRIA s.r.l.", per euro 1.317,24 (ex art.</i>	
	<i>86 co. 3 D.Lgs. 267/2000), per un danno erariale totale di euro 27.626,57,</i>	
	<i>così procurandosi il TERRADURA un ingiusto profitto pari alla predetta</i>	
	<i>contribuzione figurativa e la "EUROSTUDIO UMBRIA s.r.l." un ingiusto</i>	
	<i>profitto pari alla predetta quota di accantonamento per TFR. Con</i>	
	<i>l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni dello Stato. In Corciano (Pg),</i>	
	<i>dal 19/12/2013 sino al 21/11/2017 (data delle dimissioni dal rapporto</i>	
	<i>lavorativo)>>.</i>	
	In data 21 novembre 2017 il Terradura comunicava al Comune la risoluzione	
	del rapporto di lavoro con Eurostudio Umbria s.r.l.	
	Il giudizio penale era definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi	
	dell'art. 444 c.p.p. del 7 novembre 2018, n. 2404 (divenuta irrevocabile dal	
	30.09.2019), recante pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di	
	multa; nell'ambito di tale procedimento erano state sottoposte a sequestro	
	somme corrispondenti all'asserito profitto (complessivi € 27.626,57,	
	composti da contributi INPS per gli anni 2014-2017 e da quota TFR 2014).	
	2.1. Quanto ai particolari della vicenda, si evidenzia che già nel 2016 era stata	
	presentata specifica interrogazione in sede di consiglio comunale nella quale	
	4	

	si segnalava l’abusivo esercizio del diritto di collocamento in aspettativa da	
	parte dell’assessore, e, poi, seguiva l’apertura delle indagini penali proprio	
	dopo un esposto dei consiglieri comunali.	
	Era emerso in punto di fatto che il Terradura aveva rapporti di frequentazione	
	con il titolare della ditta (giocavano nella stessa squadra di pallacanestro);	
	inoltre, risultava che l’appellante non si era mai recato presso la ditta e che	
	non possedeva alcuna competenza specifica nel settore (quello contabile) di	
	operatività della società Eurostudio.	
	3. La Procura, dunque, aveva ricostruito la fattispecie in termini di	
	responsabilità amministrativa dolosa concludendo che l’odierno appellante	
	aveva costituito un rapporto di lavoro che si era rivelato fittizio e preordinato	
	alla indebita percezione di benefici previdenziali.	
	4. La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, con la sentenza 17	
	agosto 2022 n.49, oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva	
	integralmente la domanda risarcitoria erariale, condannando il sig. Terradura	
	al pagamento, in favore del Comune di Corciano, di euro 31.473,99, oltre	
	rivalutazione monetaria ed interessi.	
	In particolare, la Sezione, ritenendo provata – sulla base di plurimi indizi	
	gravi, precisi e concordanti e tenendo conto delle risultanze del procedimento	
	penale – la natura simulata del rapporto di lavoro tra Eurostudio Umbria s.r.l.	
	e l’Assessore, formalmente costituito a distanza di pochi mesi dalla nomina e	
	seguito dall’immediata richiesta di aspettativa, riteneva, quindi, qualificabile	
	come pregiudizio erariale tutte le somme erogate dal Comune all’INPS e alla	
	società (fondo di previdenza complementare) per € 31.473,99.	
	5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Luca Terradura, che	
	5	

	deduceva i seguenti motivi di gravame:	
	<i>I. Omessa pronuncia su un punto decisivo per la controversia, con particolare riferimento all'inammissibilità dell'azione della procura regionale dell'Umbria per l'assenza attuale di danno.</i>	
	L'appellante censurava la sentenza per aver omesso il giudice di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'azione per assenza del danno.	
	Riproponendo la medesima censura già sollevata in prime cure, evidenziava che il Comune di Corciano sarebbe stato ancora in termini per recuperare integralmente i contributi versati (INPS) e il TFR rimborsato (Eurostudio Umbria s.r.l.), trattandosi di contribuzione indebitamente corrisposta in carenza di presupposto assicurativo per attività lavorativa inesistente, poiché la relativa contribuzione sarebbe annullabile senza limiti di tempo e comunque rimborsabile nel termine prescrizione decennale, non ancora decorso.	
	<i>II. Omessa valutazione del comportamento del Comune e riflessi sull'assenza di danno.</i>	
	Il Terradura deduceva l'omessa valutazione – da parte del primo giudice – del comportamento tenuto nell'intera vicenda dal Comune. In particolare, questi sarebbero stati i profili dirimenti della posizione assunta dal Comune: (i) la mancata costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale; (ii) la piena consapevolezza dell'Amministrazione della situazione dell'appellante - che si desumerebbe dalla riunione del Consiglio comunale del 26.09.2016, con interventi dell'appellante e del Sindaco - da cui discenderebbe anche la possibilità per il Comune di agire in via restitutoria/risarcitoria.	
	6	

	In altri termini, il Comune tutto sapeva e avrebbe deciso scientemente di	
	soprsedere a fronte della condotta dell'Assessore, circostanza che potrebbe	
	far desumere la sua piena disponibilità ad avviare il recupero del danno.	
	<i>III. Omessa (o erronea) valutazione sulla pretesa responsabilità penale e</i>	
	<i>sulle ragioni del patteggiamento.</i>	
	L'appellante riproponeva, altresì, quanto già evidenziato in prime cure in	
	merito alle motivazioni che lo avrebbero indotto a patteggiare la pena in sede	
	penale, non riconducibili a un'ammissione di responsabilità. Rilevava che le	
	motivazioni che lo avrebbero condotto a ciò risiederebbero nella stato di	
	necessità familiare (era rimasto privo di sostentamento con la moglie	
	disoccupata e due figli da mantenere) a seguito di sequestro preventivo del	
	conto corrente disposto dal GIP, a fronte del quale si vedeva respinta anche	
	l'istanza di sostituzione del vincolo su un immobile di sua proprietà,	
	nonostante il parere favorevole del P.M. Pur di poter sopravvivere avrebbe,	
	dunque, deciso di patteggiare per ottenere il dissequestro del conto e "tornare	
	a vivere". Contestava, dunque, la scelta del primo giudice di avere posto a	
	fondamento della sentenza di condanna le sommarie informazioni acquisite	
	in sede penale.	
	<i>IV. Omessa valutazione sull'erroneo calcolo del danno erariale.</i>	
	In via gradata, l'appellante ribadiva quanto già argomentato in prime cure	
	sull'erroneità del calcolo dell'importo (€ 31.473,99) a titolo di danno erariale.	
	La somma corretta coinciderebbe con quella indicata nei provvedimenti	
	penali (€ 27.626,57), poiché due ulteriori quote TFR (2015 e 2016) sarebbero	
	solo state accantonate e mai liquidate a Eurostudio; inoltre, dalla quota	
	dovevano essere detratti gli oneri che l'Ente avrebbe comunque sostenuto per	
	7	

	permessi/licenze di cui l'appellante avrebbe potuto fruire, se non fosse stato	
	in aspettativa.	
	L'appellante concludeva chiedendo di: <i>“In via principale accertare e</i>	
	<i>dichiarare che, per i motivi suesposti, l'odierno appellante non è</i>	
	<i>responsabile di alcun danno all'erario, con conseguente assoluzione del</i>	
	<i>medesimo da ogni addebito. In via subordinata Ove ritenuto responsabile,</i>	
	<i>rideterminare la somma richiesta a titolo di danno erariale a carico</i>	
	<i>dell'appellante nella somma indicata nei provvedimenti del procedimento</i>	
	<i>penale e, cioè, Euro 27.626,57 e non nella somma di Euro 31.473,99. In via</i>	
	<i>ulteriormente subordinata In considerazione della posizione del Terradura</i>	
	<i>nonchè della consapevolezza dei fatti da parte del Comune di Corciano,</i>	
	<i>ridurre l'addebito a carico del convenuto anche in considerazione</i>	
	<i>dell'avvenuto sequestro subito dal medesimo. In via ulteriormente gradata</i>	
	<i>Nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre</i>	
	<i>ulteriormente l'addebito posto a carico del convenuto.”</i>	
	5. In data 15.10.2025 la Procura generale si costituiva rassegnando motivate	
	conclusioni e chiedendo il rigetto dell'appello.	
	Innanzitutto, evidenziava come la natura simulata del rapporto di lavoro con	
	Eurostudio sarebbe circostanza non specificamente contestata in appello e	
	tale da far ritenere infondate tutte le censure poste a fondamento del gravame	
	poiché sarebbe elemento già sufficiente su cui basare una decisione ai sensi	
	dell'art. 95, comma 1, c.g.c., in quanto confermerebbe la correttezza della	
	decisione di prime cure in ordine all'accertamento, in capo all'appellante, di	
	una condotta antigiuridica dolosa, consistente nella fittizia costituzione del	
	rapporto al fine di coprire i debiti previdenziali, e del conseguente danno,	
	8	

	derivante dalla natura indebita delle somme versate.	
	Quanto al primo motivo di gravame relativo all'assenza di attualità del danno,	
	la Procura generale ne eccepiva l'infondatezza. Si soffermava sulla natura	
	dell'azione di responsabilità amministrativa, che sarebbe stata autonoma e	
	distinta rispetto a eventuali azioni di recupero dell'Amministrazione	
	danneggiata.	
	Nella specie, poiché, inoltre, il Comune non avrebbe attivato autonome	
	iniziative di recupero, il pregiudizio - derivante dagli esborsi indebitamente	
	effettuati - sarebbe certo, concreto e attuale; la relativa censura, dunque, ad	
	avviso della Procura, dovrebbe essere respinta.	
	Quanto al secondo motivo d'appello, la Procura generale ne eccepiva	
	l'inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell'art. 190 c.g.c., poiché	
	l'appellante si sarebbe limitato a invocare in modo generico una presunta	
	"consapevolezza" del Comune circa i fatti <i>de quibus</i> (anche con riferimento	
	a un'interrogazione consiliare del 2016) senza precisare i fatti decisivi né la	
	loro incidenza causale, ovvero senza argomentare e motivare quanto	
	affermato. Aggiungeva che nel merito la doglianza sarebbe, comunque,	
	infondata, non potendo l'ipotizzata acquiescenza dell'Amministrazione -	
	peraltro connessa a un episodio collocato al termine del periodo in cui	
	risalivano le condotte contestate - interrompere il nesso causale con la	
	condotta dolosa dell'appellante.	
	Quanto al terzo motivo d'appello, il requirente eccepiva l'irrilevanza delle	
	ragioni soggettive della scelta di patteggiare ex art. 444 c.p.p. a fronte dei	
	molteplici indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione del rapporto	
	di lavoro. Al riguardo, precisava che il giudice contabile procede a un	

	autonomo accertamento dei fatti storici secondo il principio di circolarità	
	delle prove, potendo valorizzare risultanze di altri procedimenti e prove	
	atipiche nell’ambito del suo libero convincimento.	
	Quanto al quarto motivo di gravame, la Procura generale rappresentava che	
	anche per le quote TFR 2015–2016 la relazione del Segretario generale del	
	Comune documentava l’effettivo pagamento dei contributi, sicché l’assunto	
	difensivo circa un errato calcolo di quanto dovuto a tale titolo sarebbe stato	
	privo di riscontro probatorio. Inoltre, eccepiva l’irrilevanza del preteso	
	scomputo di oneri per permessi/licenze che l’Ente avrebbe comunque	
	sostenuto poiché – essendo fittizio il rapporto – anche tali oneri sarebbero	
	indebiti e parimenti dannosi, oltre a difettare qualsiasi parametrizzazione	
	oggettiva (giorni, importi) idonea a giustificare una riduzione del quantum.	
	In definitiva, la Procura generale concludeva chiedendo di dichiararsi	
	l’inammissibilità del secondo motivo e, nel merito, il rigetto dell’intero	
	gravame perché infondato, con condanna dell’appellante alle spese del grado,	
	riservando eventuali ulteriori deduzioni in udienza.	
	6. All’udienza del 5 novembre 2025 per l’appellante era presente, giusta	
	delega conferita dall’avv. Marzio Vaccari, l’avv. Simona Rossi, che si	
	riportava agli atti e ribadiva l’argomentazione circa l’assenza di attualità del	
	danno, in quanto l’ente sarebbe ancora nella condizione, di fatto e giuridica,	
	di recuperare l’importo versato all’Inps, effettuando una semplice richiesta.	
	La Procura Generale ribadiva l’infondatezza dei motivi di gravame così come	
	argomentati nelle conclusioni versate in atti.	
	La causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	10	

	1. L'appello non merita accoglimento.	
	La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di	
	responsabilità amministrativa ed è priva dei vizi enunziati.	
	Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente la inequivoca	
	esistenza di una condotta dolosa del convenuto foriera di pregiudizio erariale,	
	finalizzata alla fittizia costituzione di rapporto di lavoro privato, durante	
	l'espletamento del mandato, rapporto mai effettivamente eseguito dal	
	lavoratore in ragione della fruizione dell'aspettativa dovuta <i>ex lege</i> . Come	
	evidenziato dal primo giudice, sono emersi evidenti indizi gravi, precisi e	
	concordanti dai quali inferire l'utilizzo abusivo del predetto istituto giuridico,	
	anche in ragione del fatto che il rapporto di lavoro è stato costituito mesi dopo	
	l'assunzione dell'incarico di assessore e, immediatamente dopo il	
	perfezionamento del contratto di lavoro, è stato richiesto ed ottenuto il	
	collocamento in aspettativa per ragioni istituzionali.	
	Tra la società umbra e l'assessore, difatti, non si è svolto alcun effettivo e	
	reale rapporto di lavoro, rapporto la cui costituzione formale è stata	
	preordinata alla nascita di vantaggi previdenziali per l'assessore comunale.	
	Ne deriva che devono ritenersi indebitamente versate tutte le somme erogate	
	dal Comune in ragione del suddetto contratto di lavoro.	
	Peraltro, non può essere sottaciuto che elemento dirimente, di cui deve tenersi	
	conto ai fini del decidere, è la mancata contestazione, da parte del sig.	
	Terradura in questa sede, della natura simulata del contratto di lavoro	
	subordinato, a tempo indeterminato, con la società Eurostudio. Ciò costituisce	
	non solo un elemento utile a ricostruire correttamente la fattispecie da	
	esaminare nei termini di cui alla sentenza impugnata, ma anche un profilo	
	11	

	particolarmente qualificante della condotta tenuta dall'appellante e della sua	
	connotazione dolosa. Pertanto, resta provato e incontestato che l'appellante	
	aveva stipulato un contratto di lavoro simulato che aveva poi dato origine al	
	danno <i>de quo</i> .	
	Ciò premesso, tutti i motivi di gravame si appalesano infondati.	
	Al riguardo, si osserva quanto segue.	
	1.1. Innanzitutto, privo di fondamento è il primo motivo di impugnazione	
	sulla assenza di attualità del danno, che viene fatta discendere della teorica	
	recuperabilità delle somme presso terzi.	
	Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il danno prodotto alle	
	casse del Comune di Corciano non solo è certo, ma anche concreto e attuale.	
	L'azione di responsabilità amministrativa avviata dal Pubblico Ministero	
	contabile e l'azione di recupero di crediti da parte dell'amministrazione	
	pubblica danneggiata devono ritenersi, per giurisprudenza consolidata,	
	autonome, attesa la diversa natura e la diversa finalità delle stesse: la prima è	
	espressione delle funzioni obiettive e neutrali requirenti, svolte con la finalità	
	di tutela dell'interesse pubblico a che i dipendenti e amministratori pubblici	
	esercitino le loro funzioni nel rispetto dell'ordinamento pubblico (Corte Cost.	
	sent.104/1989; sent. n.1/2007); la seconda è espressione del ruolo pubblico	
	della singola amministrazione coinvolta in relazione al perseguimento di	
	interessi pubblici ma specifici della stessa, tra cui quella del recupero delle	
	perdite del suo patrimonio.	
	Del tutto diversi si configurano, dunque, il <i>petitum</i> e la <i>causa petendi</i> nel	
	processo innanzi alla Corte dei conti rispetto al giudizio civilistico, ove si	
	consideri che innanzi al giudice contabile si è convenuti non già per il danno	

	arrecato al terzo bensì per quello cagionato alla pubblica amministrazione, di	
	talché la relativa obbligazione trova fondamento nello specifico ordinamento	
	pubblicistico (art. 18 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), del tutto peculiare	
	rispetto alla disciplina che rileva nel giudizio civile (cfr. Sez. I app. n.	
	166/1994; Sez. app. Sicilia n. 40/2024).	
	In sostanza, come ha evidenziato la Suprema Corte, l'azione civile e quella	
	contabile sono autonome e parallele, per cui la proposizione dell'una non	
	preclude il ricorso all'altra, né sussiste pregiudizialità. Ne deriva che il	
	giudice contabile può accertare la responsabilità erariale anche se la PA ha	
	già agito in sede civile (Cass. Sez. Un. Civ., 24 marzo 2006 n. 6581; idem, 1	
	aprile 2020 n. 7645) e, <i>a fortiori</i> , anche se questa ancora non ha avviato alcun	
	giudizio.	
	La giurisdizione contabile non è alternativa a quella civile, ma è concorrente	
	e l'azione del PM contabile è obbligatoria e non subordinata all'iniziativa	
	della PA (Cass. Sez. Un. Civ., 22 dicembre 2009, n. 27092).	
	Pertanto, l'azione del pubblico ministero contabile resta autonoma rispetto ad	
	eventuali iniziative restitutorie dell'amministrazione, sicché la mera	
	possibilità di recupero, che per il sig. Terradura costituisce fondato motivo di	
	esclusione della sussistenza dell'attualità del nocumento, non vale, di per sé,	
	a neutralizzare il pregiudizio economico scaturito dagli esborsi indebitamente	
	effettuati in dipendenza del rapporto fittizio accertato.	
	Ciò considerato, non v'è dubbio che l'azione risarcitoria è stata	
	legittimamente esercitata e che d'altro canto, accertato il fatto dannoso, in	
	manca di un effettivo rientro, il primo giudice ha ritenuto sussistente un	
	danno certo e attuale, riconducendo causalmente al sig. Terradura le somme	
	13	

	illegittimamente versate.	
	1.2. Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato e, sotto diversi	
	profili, inconferente. La conoscenza “istituzionale” dei fatti da parte del	
	Comune danneggiato non costituisce un’argomentazione valida per alterare	
	l’impianto accusatorio. È condotta esterna del danneggiato che si inserisce in	
	un <i>post facto</i> , che non incide sul nesso causale tra la condotta addebitata e	
	l’avvenuto esborso di <i>pecunia pubblica</i> .	
	In ogni caso, né l’eventuale consapevolezza dell’ente né la scelta processuale	
	dello stesso di non costituirsi parte civile valgono a scriminare la condotta	
	illecita accertata. Resta, invece, <i>a fortiori</i> l’interesse pubblico alla	
	reintegrazione del danno erariale.	
	1.3. Anche il terzo motivo d’appello non può essere accolto.	
	Del tutto inconferente si appalesa il richiamo – per indebolire il tessuto	
	accusatorio - alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e	
	alle “ragioni personali” che avrebbero indotto l’appellante a “patteggiare”,	
	poiché sono irrilevanti ai fini della ricostruzione dell’illecito erariale.	
	Deve osservarsi, poi, che – contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante	
	– il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole probatorie e di	
	giudizio concernenti l’ammissibilità e l’utilizzabilità della sentenza di	
	patteggiamento per la formazione del libero convincimento del giudice.	
	In particolare, l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. prevede che la sentenza di	
	patteggiamento “ <i>anche quando è pronunciata dopo la chiusura del</i>	
	<i>dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei</i>	
	<i>giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per</i>	
	<i>l’accertamento della responsabilità contabile...</i> ”. Ne deriva che	
	14	

	l'applicazione della pena su richiesta delle parti non ha valore vincolante nel	
	giudizio contabile e costituisce, al più, elemento liberamente apprezzabile nel	
	contesto più ampio in cui il giudice contabile procede ad autonomo	
	accertamento sulla base dell'intero compendio istruttorio, come accaduto	
	nella specie (cfr. Sez. Appello Sicilia n.74/A/2024; Sez. I giurisd. Centr.	
	n.23/23).	
	In vero, nel caso di specie, l'accertamento dell'illecito trovava fondamento	
	non già nella sola sentenza di “patteggiamento”, come enfatizza l'appellante,	
	ma in un quadro indiziario grave, preciso e concordante (temporalità	
	dell'assunzione e dell'aspettativa, assenza di effettive prestazioni, incoerenza	
	dei profili professionali, esiti degli accertamenti interni), illustrato in modo	
	chiaro nella sentenza di primo grado.	
	1.4. Da ultimo, è, altresì, infondato anche il motivo di gravame con cui si	
	contesta la quantificazione del danno. La decisione impugnata ha individuato	
	il <i>quantum</i> sulla base di dati documentali oggettivi (esborsi previdenziali e	
	accessori, nonché ulteriori uscite connesse) e sulla scorta di quanto dichiarato	
	dal Comune nella nota del segretario generale, dando conto del metodo	
	seguito e delle eventuali decurtazioni operate. In atti si rinviene la prova dei	
	versamenti effettuati, risultante dalle ricevute rinvenibili nel cassetto fiscale	
	per quanto attiene alla quota di contribuzione INPS e dal mandato di	
	pagamento del 27 maggio 2015, n. 1396 per il versamento della quota parte	
	di accantonamento del TFR. A fronte delle prove documentali richiamate le	
	diverse stime proposte dall'appellante - anche sviluppate in altra sede - non	
	hanno efficacia probatoria tale da proporre una diversa quantificazione del	
	<i>quantum debeatur</i> .	
	15	

	Più precisamente, come accertato dal primo giudice, il pregiudizio erariale	
	contestato consiste negli importi versati dal Comune di Corciano in ragione	
	dell’aspettativa fruita dal convenuto per l’espletamento dell’incarico	
	istituzionale con riguardo ad un rapporto di lavoro costituito in modo simulato	
	e al fine esclusivo di far beneficiare il convenuto dei versamenti all’ente	
	previdenziale (€ 30.156,25 all’INPS, dal 2014 al 2017) e al fondo	
	pensionistico complementare / a titolo di accantonamento quota TFR (€	
	1.317,74 – mandato di pagamento del 27 maggio 2015, n. 1396, giusta	
	determina n.129/2014 e successivo atto di liquidazione n.486/15).	
	Si appalesa, altresì, del tutto priva di fondamento la ulteriore pretesa – ribadita	
	anche in questa sede - di decurtazione di oneri economici non meglio precisati	
	e quantificati, che l'Ente avrebbe in ogni caso dovuto sostenere (per permessi	
	e licenze) ove l’appellante non avesse chiesto il collocamento in aspettativa.	
	Tale argomentazione è priva di fondamento sia perché, per un verso, si	
	riferisce a ipotetici esborsi relativi a un rapporto di lavoro del tutto inesistente,	
	sia, per altro verso, perché si fa riferimento a esborsi mai disposti e, quindi,	
	inesistenti e non decurtabili.	
	2. In conclusione, per quanto innanzi esposto, l’appello deve essere respinto	
	e, per l’effetto, la sentenza di primo grado merita di essere confermata.	
	In ordine alla determinazione del <i>quantum</i> , non può trovare accoglimento la	
	richiesta di esercizio del potere di riduzione dell’addebito poiché l’elemento	
	soggettivo che ha sorretto la condotta contestata è il dolo, posto che risulta	
	acclarata – e risulta ormai incontestata in questa sede - l’intenzionalità del sig.	
	Terradura di simulare la sussistenza di un rapporto di lavoro con terzi al fine	
	di lucrare illecitamente - con il collocamento in aspettativa durante il mandato	

	politico - profitti ai danni dell’Erario.	
	Vero è che, per orientamento consolidato (cfr. Sezione Seconda d’Appello	
	sent. n. 194/15; Sezione Prima d’Appello n. 483/2021), il potere riduttivo	
	dell’addebito trova giustificazione solo nelle ipotesi di responsabilità	
	gravemente colposa, mentre <i>non si concilia con la configurazione della</i>	
	<i>responsabilità dolosa, in cui il danno va integralmente addebitato senza</i>	
	<i>operare riduzioni.</i>	
	Quanto detto vale anche per la generica richiesta di ulteriore riduzione	
	dell’addebito - neppure, peraltro, quantificata e, per ciò solo, inammissibile	
	per indeterminatezza - <i>“in considerazione della posizione del Terradura</i>	
	<i>nonché della consapevolezza dei fatti da parte del Comune di Corciano</i>	
	<i>...anche in considerazione dell'avvenuto sequestro subito”.</i>	
	E’ appena il caso di evidenziare che vengono, peraltro, adottati profili	
	assolutamente estranei alla fattispecie illecita accertata (la non meglio	
	precisata “posizione” dell’appellante e la conoscenza dei fatti da parte del	
	Comune) e, come tali, comunque ininfluenti per la determinazione del	
	<i>quantum</i> . Si rammenta, poi, che nella specie l’appellante ha espressamente	
	dichiarato che a seguito del patteggiamento aveva ottenuto la revoca del	
	sequestro preventivo delle somme di cui al suo conto corrente.	
	2.1. Per quanto detto, deve disporsi la condanna del sig. Luca Terradura al	
	pagamento - in favore del Comune di Corciano (PG) - di € 31.473,99, oltre	
	interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento della	
	liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.). Sulle predette somme sono dovuti,	
	inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna fino	
	all’effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c., come deciso in prime	
	17	

